



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CASELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2010**

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di introdurre alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina il voto degli italiani all'estero.

Le elezioni politiche del 2006 e del 2008, nonché quelle del 2004 relative al COMITES (Comitato degli italiani residenti all'estero) hanno evidenziato le carenze dell'attuale sistema di elezione all'estero, soprattutto per quanto concerne la modalità del voto per corrispondenza.

In particolare, si segnala l'enorme difficoltà da parte delle autorità diplomatico-consolari di mantenere un controllo certo sulle varie fasi del procedimento elettorale, dalla stampa delle buste, schede e certificati elettorali, distribuzione dei plichi agli elettori, all'effettività del voto da parte degli aventi diritto, fino alla restituzione delle schede ai competenti uffici consolari. Così come è utile, altresì, indicare il disagio dei soggetti incaricati delle operazioni di stampa e di spedizione delle schede medesime.

Nel dettaglio, l'operazione della stampa *in loco* delle schede elettorali da parte di tipografie private presenta il rischio di produzione arbitraria di documenti elettorali e quindi in eccesso e ad insaputa delle autorità diplomatico-consolari responsabili del procedimento elettorale.

L'attuale modalità di trasmissione dei modelli di schede dal nostro Paese alle varie ambasciate e consolati per via telematica senza adeguati sistemi di protezione, inoltre, espone l'intero sistema di svolgimento del voto elettorale a possibili manomissioni o intrusioni da parte di un qualunque soggetto estraneo.

Infine, le stesse operazioni postali di distribuzione, consegna e ritiro dei plichi elettorali possono essere oggetto, a loro volta, di violazioni da parte di persone d'accordo con l'operatore postale, con la grave conseguenza di alterare il voto espresso dagli elettori. Al riguardo, è utile ricordare le 120.000 buste elettorali stampate in eccesso da parte dell'operatore postale in Argentina nel corso delle ultime elezioni politiche che, se non fossero state prontamente sequestrate e distrutte, avrebbero potuto portare ad un'alterazione molto significativa del risultato elettorale della Circoscrizione estero America meridionale.

Alla luce delle considerazioni appena espresse, il presente disegno di legge introduce alcune importanti modifiche alla citata legge n. 459 del 2001, allo scopo di permettere un controllo effettivo delle operazioni elettorali e di avvicinarle, per quanto possibile, al sistema di voto utilizzato nel nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso sezioni elettorali appositamente istituite, presso le sedi delle ambasciate o degli uffici consolari d'Italia di prima e di seconda categoria, nel territorio dei paesi in cui risiedono, ovvero presso ulteriori sezioni elettorali istituite in sedi di associazioni o di enti sotto il diretto controllo delle autorità diplomatico-consolari»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui la posizione geografica delle sezioni elettorali possa essere di pregiudizio al diritto di voto per gli aventi diritto, il cui luogo di residenza si trovi ad una distanza maggiore a 50 chilometri dalla sezione medesima, i soggetti interessati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio».

### Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.

## Art. 3.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero degli affari esteri provvede ad inviare alle rappresentanze diplomatiche e consolari preposte dallo stesso Ministero il materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. L'invio può avvenire a mezzo aeronautico militare o per corriere diplomatico, ovvero per via telematica ai soli capi delle rappresentanze diplomatico-consolari incaricate delle operazioni elettorali»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di invio per via telematica, ai fini di un'identificazione certa di ciascuna sede diplomatica o consolare, il materiale elettorale viene contrassegnato con un *logo* indicativo della sede medesima».